

CRON. TEL. 25/2020

Proc. n. 3501/2018 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**,
iscritto al n. 3501/2018 V.G., proposto da

Letto il piano del consumatore proposto il 10/10/2018 da

Letta la relazione del dott. Fabrizio Abate (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. cit.;

Considerato, anche in base alla relazione del dott. Fabrizio Abate, che :

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- il proponente risulta debitore per complessivi € 56.279,86, come da importi che seguono:

- 1) € 26.401,13, verso la UbiBanca Spa (relativo al mutuo ipotecario del 13/06/2007 concesso per € 60.000,00, intestato alla , acceso per l'acquisto dell'immobile costituente l'abitazione del nucleo familiare la cui rata mensile ammonta, nel piano di ammortamento originario di 180 rate con scadenza al 13.11.2020, a circa € 467,02);



- 2) € 10.387,19 verso a Marte Spv Srl (cessionaria di Agos Ducato Spa, per il finanziamento personale chirografario, contratto da [] in data 12.01.2010 per la somma totale da rimborsare, comprensiva di spese ed interessi, pari ad € 30.240,00, con restituzione in n. 84 rate mensili di € 360,00 cadauna);
- 3) € 12.727,94 verso Banca Ifis Spa (per finanziamento personale chirografario, con contratto di cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 03.06.2011 per l'importo complessivo di € 13.440,00, da restituirsi in n. 60 rate mensili da € 224,00 cadauna);
- 4) € 971,60 verso da Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Foggia (per cartelle esattoriali emesse relative a bolli auto impagati per gli anni dal 2010 al 2012, a carico di []);
- 5) € 418,00 verso il Comune di San Severo (per avvisi di pagamento emessi relativi alla Tari impagata per gli anni 2017 e 2018, a carico di [] proprietaria dell'immobile ipotecato);
- 6) € 1.624,00 verso l'avvocato Anna Grasso per l'attività legale espletata nell'interesse del debitore per consentirgli di presentare domanda di adesione alla presente procedura, comprensivi di contributo cassa previdenziale, Iva e spese generali;
- 7) € 3.750,00 comprensivi di Cap, Iva e spese anticipate, relativi alle spese di giustizia, rappresentate dal compenso al professionista che svolge i compiti e le funzioni dell'OCC durante la procedura da sovra indebitamento.

- il [] è titolare del reddito da lavoro dipendente presso la [], quale operaio [] di San Severo, di € 1.300,00 netto medio mensile (Certificazione Unica 2018 redditi 2017). La [] è casalinga, avendo perso il posto di lavoro dopo la nascita del secondo figlio, lavoro che seppur precario garantiva al nucleo familiare un introito netto mensile di circa € 500,00; la famiglia è proprietaria della casa di abitazione, intestata alla [], e di una autovettura ([]) immatricolata nell'anno 2006;

- sussiste, alla luce di tali dati, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

- il piano prevede:

A) il pagamento della creditrice ipotecaria UBI Banca S.p.A. nella misura del 100%, con le seguenti modalità: 150 rate a partire dal mese di omologa del piano, di cui € 100,00 per le prime trentadue mensilità, € 126,00 per la trentatreesima mensilità, € 150,00 dalla trentaquattresima alla trentasettesima mensilità, € 200,00 dalla trentottesima alla centoquarantunesima mensilità, ed € 75,00 per la centocinquantesima ed ultima mensilità, con addebito Rid a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. 001142 acceso presso BNL, filiale di San Severo, ed intestato ai coniugi [];

B) il pagamento dei creditori chirografari delle Società finanziarie (Marte SpvSrl e Banca Ifis Spa) ed a quelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Foggia relativi a Bolli Auto, e del Comune di San Severo relativi a Tari, non assistiti da cause legittime di prelazione e non trattandosi di tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, o dello Stato, quali Iva e ritenute alla fonte, con uno stralcio del 50,00% del totale del credito vantato da ciascun creditore, comprensivo della sorta capitale, degli interessi e delle spese sostenute. Si prevede quindi il pagamento in n. 142 rate mensili, di cui € 50,00 dalla trentanovesima alla centoquarantunesima mensilità, € 175,00 per la centocinquantesima mensilità, € 226,00 dalla centocinquantesima



alla centosettantasettesima, € 141,80 dalla centosettantottesima alla centottantesima ed ultima mensilità, con addebito Rid a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. 001142 acceso presso BNL, filiale di San Severo, ed intestato ai coniugi [];

C) il pagamento dei crediti prededucibili, relativi alle spese di giustizia, nella misura del 100%, ed in particolare:

* per il compenso del professionista che svolge i compiti e le funzioni dell'OCC, nella misura del 100%, in 38 rate mensili a decorrere dalla prima mensilità dall'omologa del piano, rate dell'importo di € 100,00 dalla prima alla trentasettesima mensilità, e di € 50,00 per la trentottesima ed ultima mensilità, con addebito Rid a scadenza fissa mensile sul conto corrente n. 001142 acceso presso BNL, filiale di San Severo, ed intestato ai coniugi [];

* per il compenso del legale (avv. Anna Grasso) che ha assistito il debitore, nella redazione della domanda di ammissione alla procedura, con 33 rate mensili, a decorrere dalla prima mensilità dall'omologa, di cui € 50,00 cadauna per le prime trentadue rate, ed € 24,00 per la trentatreesima ed ultima rata, con addebito Rid a scadenza fissa mensile su conto corrente n. 001142 acceso presso BNL, filiale di San Severo, ed intestato ai coniugi [];

- il piano si fonda sul reddito netto mensile di [], di € 1.300,00, unica fonte di reddito del nucleo familiare.

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dagli odierni ricorrenti è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In via preliminare si ritiene ammissibile il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi, posto che seppur l'indebitamento fa capo alla [] (proprietaria dell'immobile) esso è relativo a beni interamente asserviti alla famiglia (casa di abitazione ed autovettura), ed i fondi per l'estinzione di esso provengono esclusivamente dal coniuge []. Sul punto, come condivisibilmente affermato da parte della giurisprudenza di merito, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio. La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versi nella situazione rappresentata dalla norma: "famiglia" ente lato sensu collettivo, allorché i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2019).

In merito alla durata del piano (13/15 anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento della creditrice ipotecaria in un termine ben più lungo di quello annuale previsto la norma.



Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4 , ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, e l'altro che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie-, da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano in esame deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di 13 anni (per il creditore ipotecario) e 15 anni (per i creditori chirografari) non può essere ritenuto eccessivamente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi del debitore (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e dall'altro all'importo necessario al nucleo familiare () per il suo sostentamento, indicato in € 1.000,00 mensili.



Inoltre, alla UBI Banca S.p.A. è stata data la possibilità di esprimersi, essendole stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e la stessa non ha proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si è opposta alla omologazione del piano.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dai dati contenuti nella relazione del dott. Fabrizio Abate, e dagli accertamenti operati da quest'ultimo, si rileva, infatti, che i coniugi hanno onorato buona parte dei mutui/finanziamenti contratti (per come è dato evincere dal confronto tra l'ammontare delle debitorie originarie e la attuale ammontare di esse), e che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare alla perdita del lavoro (seppur precario) nel 2017 della Viele ed al conseguente venir meno del relativo reddito da lavoro per € 500,00 mensili circa, così che l'importo complessivo delle rate di finanziamenti, per complessivi € 1.030,00/mensili circa, è divenuto insostenibile anche in ragione della nascita del secondo figlio.

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi sopravvenuti.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di*



mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”.

Nel piano odierno è previsto, quanto al creditore ipotecario che esso sia soddisfatto nella misura del 100% , onde non occorre verificare la sussistenza del presupposto richiesto dalla norma, ovvero la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott. Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto con ricorso datato 10/10/2018, depositato il 25/10/2018, da
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell’art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell’art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate, vigili sull’adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, e risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell’art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Fabrizio Abate.

Foggia, 14/1/2020.

Il Giudice
(dott. Caterina Lazzara)

